

*F. ORISSI*

Il P.M. preliminarmente dà atto dell'errore materiale effettuato dal GUP nel decreto che dispone il giudizio in ordine alla data di commissione del reato sub a) dovendo intendersi *24/10/2013* e non *24/10/2014* per come rilevabile sia dall'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. che nella richiesta di rinvio a giudizio.

Tutti i difensori e gli imputati prendono atto nulla osservando.

Preliminarmente la P.C. si riporta all'istanza già depositata in atti, insistendo affinché l'intero dibattimento si svolga a porte chiuse in ragione della delicatezza della vicenda e delle gravi conseguenze psicologiche che tuttora la P.O. patisce in relazione alla vicenda occorsa.

Il P.M. si associa in applicazione dell'art. 472 co 3 bis c.p.p.

Tutti i difensori degli imputati si rimettono.

Il Tribunale, ritenuta l'accogliabilità della richiesta formulata dalla P.C. in ragione delle condotte delittuose per cui si procede, la giovane età della vittima e del complesso quadro psicologico evidenziato dal suo difensore, visto l'art. 472 co 3 bis c.p.p. dispone che l'intero dibattimento venga celebrato a porte chiuse, disponendo che tutte le persone non interessate direttamente allo svolgimento del giudizio non possano avere accesso all'aula se non per l'espletamento di specifici atti processuali.

**Il Presidente dichiara aperto il dibattimento e data per letta l'imputazione.**

**Il Pubblico Ministero** in relazione ai fatti che intende provare, chiede l'ammissione delle prove che seguono:

- esame dei testi di cui alla lista

*F. ORISSI*